

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDAGOGICA LA FORMICA APS

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI

Art. 1 – denominazione e sede

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita un’Associazione di Promozione Sociale denominata “Associazione Culturale Pedagogica la Formica”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale in Colle di Val d'Elsa (Siena) . La variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Colle di Val d'Elsa non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta l’iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Associazione Culturale Pedagogica La Formica APS” oppure “Associazione Culturale Pedagogica La Formica Associazione di Promozione Sociale”.
3. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L’Associazione intende operare in ambito nazionale e/o internazionale.
5. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
6. L’Associazione ha durata illimitata.
7. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 – scopi

1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, compresi altri enti della stessa natura:
 - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come

un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata

3. Per raggiungere gli scopi su menzionati promuove lo sviluppo e la diffusione dell'antroposofia e del movimento pedagogico Steiner-Waldorf iniziato da Rudolf Steiner per il rinnovamento della vita culturale e spirituale della società attraverso l'educazione e l'istruzione scolastica, promuovendo, organizzando e coordinando:

a) attività didattiche, artistiche e ricreative rivolte a bambini e adulti, oltre alla fondazione e la gestione di istituti pedagogici e scuole di ogni ordine e grado;

b) convegni, conferenze, seminari di formazione e pubblicazioni;

c) percorsi formativi per il personale della scuola con particolare riguardo ai futuri insegnanti favorendone la formazione e l'aggiornamento continuo;

d) attività editoriali;

e) gruppi di docenti, formati nella pedagogia Waldorf, da mettere a disposizione dei propri soci che intendano educare i propri figli secondo questo modello. I docenti potranno operare all'interno degli istituti pedagogici fondanti dall'Associazione;

f) gruppi di acquisto solidale (GAS), in modo da sostenere le aziende grandi e piccole che condividano i valori dell'Associazione;

g) gruppi di lavoro interni all'associazione dediti ad attività di sostegno anche economico, nell'ottica di una diffusa promozione della socialità, secondo gli interessi di ognuno;

f) eventi rivolti anche all'eterno dell'associazione dedicati alla raccolta di fondi destinati a sostenere il perseguimento degli scopi statuari;

g) attività anche di natura commerciale destinate a sostenere il perseguimento degli scopi statuari, anche stipulando accordi commerciali con operatori privati;

h) attività anche diverse da quelle di interesse generale, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso;

i) raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

4. La triarticolazione dell'organismo sociale ideata da Rudolf Steiner è a fondamento della vita dell'Associazione.

5. In concomitanza con la fondazione degli istituti pedagogici gestiti direttamente dall'Associazione, si costituirà in seno agli istituti stessi un organo denominato Collegio degli insegnanti che adotterà un progetto pedagogico steineriano.

6. I genitori degli allievi iscritti agli istituti pedagogici sono parte attiva e la loro partecipazione è indispensabile al loro funzionamento.

7. L'Associazione potrà sostenere anche economicamente, nel limite delle sue

possibilità, allievi bisognosi che intendano seguire un percorso pedagogico steineriano.

8. L'Associazione potrà compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che si renderanno utili e/o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale, tenuto comunque conto del successivo art. 3. Potrà altresì contrarre mutui, anche ipotecari, prestando le necessarie garanzie.

Art. 3 – natura dell'Associazione

1. L'Associazione non persegue scopi di carattere partitico, sindacale o confessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'Associazione non ha fini di lucro, e non distribuisce utili, neanche in modo indiretto.

3. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

4. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

5. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa

TITOLO II - SOCI

Art. 4 – degli associati

1. Il numero dei soci è illimitato.

2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ritengono giustificata l'esistenza dell'Associazione e condividono il presente Statuto.

3. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal proprio Consiglio di Amministrazione.

5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 5 - tipologie di socio

1. I Soci si distinguono in:

a) SOCI ORDINARI: sono le persone fisiche che partecipano attivamente alle iniziative dell'associazione. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura, nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio;

c) SOCI AGGREGATI: sono gli altri enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro con cui l'Associazione ha stipulato accordi di mutualità. Sono tenuti al versamento della quota associativa annuale nella misura, nei tempi e nei modi fissati dal Consiglio.

Art. 6 – procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di

Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività d'interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante istanza inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, che rappresenta a tutti gli effetti il minore nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Tutti i Soci, sono tenuti al pagamento di una quota sociale annualmente fissata dal Consiglio di Amministrazione e approvata dall'assemblea. Ogni socio può comunque liberamente impegnarsi a corrispondere quote maggiori, rispetto a quella prefissata.

Art. 7 – accesso alle cariche sociali

1. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale possono accedere alle cariche sociali.

Art. 8 – diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno diritto a:

a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

b) essere informati di tutte le attività e iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

d) frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dalla stessa;

e) a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;

f) a riunirsi in gruppi in ogni luogo o campo particolare di attività non in contrasto con gli scopi stessi dell'Associazione;

g) I genitori possono costituirsi in gruppi di lavoro a sostegno della sfera economico-sociale dell'Associazione;

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.

3. Gli associati hanno il dovere di:

a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, anche nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

b) rispettare il presente Statuto, i deliberati degli organi sociali e gli eventuali regolamenti, a prestare la loro opera per l'attuazione degli scopi sociali, limitatamente alle loro possibilità e disponibilità;

c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati

annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, rimborsabili, e non sono rivalutabili.

5. La partecipazione alla vita della scuola e il lavoro volontario a favore dell'Associazione prestato dai soci sono concordati con il Consiglio di Amministrazione e/o con il Collegio degli Insegnanti.

Art. 9 – cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per recesso comunicato per iscritto al Consiglio di Amministrazione;
- c) per morosità. Il Consiglio di Amministrazione comunica all'associato la situazione debitoria entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto, previa estinzione del debito residuo. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire un piano di rientro con il socio debitore, dilazionando i pagamenti in periodo congruo di tempo;
- d) per esclusione deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, approvata con la maggioranza prevista all'art 14, nel caso in cui l'attività svolta dal socio non sia conforme agli scopi dell'Associazione.

3. I soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono richiedere la restituzione di quanto versato.

TITOLO III - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 10 - costituzione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di soci e di terzi, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

4. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali fissate di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione;
- b) dalle erogazioni, donazioni e lasciti non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
- c) dai contributi di enti pubblici locali, nazionali ed internazionali;
- d) dalle entrate derivanti da convenzioni;
- e) dai proventi derivanti da erogazioni di servizi agli associati e a terzi;
- f) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali;
- g) dalle rendite del patrimonio;
- h) da qualsiasi entrata conseguita in conformità all'attività istituzionale;
- i) proventi da attività di raccolta fondi;
- l) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
- m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 11 – impegni economici

1. Gli impegni dell'Associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio ed i singoli Soci non rispondono personalmente.
2. Qualsiasi iniziativa che comporti una spesa deve preventivamente avere copertura economica.

Art. 12 - esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° settembre e si chiude il 31 agosto di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria da convocarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere comunicato a ogni associato almeno 7 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.
4. Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 13 – organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Probiviri;
 - e) l'Organo di controllo.
2. Le cariche elettive non possono essere in alcun modo vincolate o limitate, e l'elezione dovrà essere ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 14 – assemblea ordinaria e straordinaria

1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, e si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a) tendere a sviluppare un'attività sociale ed economica basata su principi di reale fratellanza ispirandosi alla triarticolazione sociale ideata da Rudolf Steiner;
 - b) la delibera dei provvedimenti attinenti alla gestione sociale che il Consiglio di Amministrazione ritiene utile sottoporre al suo esame e che divengono vincolanti per il Consiglio stesso;
 - c) l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) l'elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
 - e) nominare e revocare i componenti dell'Organo di controllo;
 - f) nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - g) l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo redatto dal Consiglio di Amministrazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale;
 - h) l'approvazione dell'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - i) l'approvazione dell'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
 - l) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione dall'Associazione;
 - m) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto, l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;
 - n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuove l'azione di responsabilità nei

loro confronti;

o) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a) le modifiche allo statuto;

b) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione;

c) sulla devoluzione dei beni dell'Associazione stessa;

d) sulla esclusione dei soci ordinari e aggregati, con il voto favorevole dei tre quarti dei soci;

e) sulla revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Probiviri.

Art. 15 – regole dell'assemblea

1. L'Assemblea può essere riunita su istanza del Presidente, su richiesta di due amministratori o di un quinto dei soci. La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione stessa. Tale avviso deve essere fatto pervenire ai soci almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

2. L'Assemblea straordinaria o ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Perché le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria siano efficaci sarà necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci presenti.

4. Prima e seconda convocazione possono essere fissate nello stesso giorno ad almeno un'ora di distanza una dall'altra.

5. Ogni riunione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

6. Di ogni riunione sarà redatto verbale sul libro Verbali delle Assemblee.

7. È ammesso farsi rappresentare da altro socio, della medesima categoria, conferendo la delega per iscritto; per ciascun socio è consentita una sola delega.

8. Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

9. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti nel libro soci ai sensi del codice del Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

10. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali si procede di norma con voto palese, in tutti i casi di votazioni riguardanti le persone si può comunque procedere mediante il voto a scrutinio segreto su proposta del Consiglio di Amministrazione o qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art. 16 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. È composto di 5 (cinque) membri, nominati tra i Soci di cui almeno uno scelto tra i genitori, e almeno uno tra i membri del Collegio degli Insegnanti. L'Assemblea, approvando un apposito regolamento, può determinare un numero diverso di consiglieri. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene secondo i criteri previsti dall'art. 15 comma 10 del presente regolamento. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione si dimetta o decada per qualsiasi motivo prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione lo

sostituisce con il primo dei soci non eletti dall'Assemblea mantenendo l'equilibrio previsto dall'art. 16. Qualora non fosse possibile, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, per il tempo intercorrente fino alla successiva Assemblea, di cooptare un nuovo membro con l'obbligo di chiedere all'Assemblea la sostituzione del Consigliere dimesso o decaduto. Il mandato di detto Consigliere scade con il termine del mandato del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea la revoca del mandato del consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio stesso.

6. Il Consiglio di Amministrazione è incaricato di:

- a) coordinare e gestire le attività dell'Associazione e predisporre il bilancio d'esercizio e quello preventivo che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- b) eleggere al suo interno; il Tesoriere, il Segretario, il Vicepresidente e il Presidente;
- c) convocare le Assemblee;
- d) amministrare il patrimonio sociale;
- e) affidare particolari mansioni ad uno o più dei suoi membri od anche ad altri Soci;
- f) esaminare le domande di iscrizione di nuovi Soci ordinari, e aggregati;
- g) esaminare le proposte di esclusione di Soci ordinari e aggregati secondo le previsioni dell'art. 9 lett. d);
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) determinare l'ammontare dell'eventuale quota associativa annuale;
- l) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- m) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- n) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- o) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- p) adottare ogni altro provvedimento utile alla conduzione giuridico amministrativa nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni.

7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su richiesta del Presidente o della maggioranza dei suoi membri. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, e l'ora della riunione e deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione stessa.

8. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

9. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

10. Alle riunioni, per essere valide, deve partecipare la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed ogni delibera è valida solo se ottiene la maggioranza dei voti dei presenti, non sono ammesse deleghe.

11. Le votazioni si effettuano con voto palese.

12. Di ogni riunione consiliare è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, conservato nella sede dell'Associazione.

13. Ogni delibera deve risultare dal verbale riportato sull'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni. Il Consiglio di amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

14. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le

mansioni a questo delegate dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

Art. 17 - Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i membri che lo compongono, entro 15gg dalla loro elezione, contestualmente alla elezione del Tesoriere, del Segretario e del Vicepresidente. Fino a quel momento la funzione è esercitata dal presidente uscente. Rappresenta legalmente l'Associazione. Ha la firma sociale e con l'approvazione del Consiglio può delegare la propria firma ad altri membri del Consiglio stesso.
2. Il Presidente non è solo espressione legale dell'Associazione, ma anche colui al quale, al di sopra delle parti e più di ogni altro, compete l'onere del formarsi e riformarsi dell'armonia delle varie componenti dell'Associazione.
3. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea dei Soci
4. La carica di Presidente si può perdere per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione nei riguardi degli associati e dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio di Amministrazione conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 18 - Vicepresidente

1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne esercita le funzioni. In caso di vacanza della carica per decesso o dimissioni del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni di ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea dei soci entro 30 giorni.

Art. 19 – Collegio dei Proviviri

1. Qualora vengano fondati uno o più istituti pedagogici la loro gestione economica è controllata da un Collegio dei Proviviri, formato da tre membri eletti dall'Assemblea. I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, salvo maggiore o minore durata stabilita dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina. Il Collegio dei Proviviri, anche in presenza dell'organo di controllo, vigila sull'osservanza delle leggi, accerta la regolare tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.
2. Il Collegio dei Proviviri regola i diverbi e le liti che si dovessero verificare fra soci o fra organi dell'associazione. In caso di mancata risoluzione ci si rimette alla valutazione dell'assemblea.
3. Qualora uno dei membri del Collegio dei Proviviri sia direttamente coinvolto nella controversia dovrà astenersi dal giudizio e sarà sostituito temporaneamente da un socio indicato unanimemente dagli altri membri.
4. L'appartenenza al Collegio dei Proviviri non è compatibile con altre cariche all'interno dell'associazione.

Art. 20 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, è istituito in forma monocratica e eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
4. Dei propri accertamenti l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il membro dell'Organo di controllo decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Al membro dell'Organo di controllo, si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, e non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
7. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
8. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
9. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti d'ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

1. Il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, è nominato dall'Assemblea al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017. Il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti deve essere un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti rimane in carica 3 (tre) anni ed rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 22 – Collegio degli Insegnanti

1. Il Collegio degli Insegnanti è un organo fondamentale dell'Associazione: ad esso spetta la direzione pedagogica, la scelta degli Insegnanti ed il loro esonero nonché l'accettazione degli allievi che verranno ammessi.

2. Il Collegio degli Insegnanti avrà cura di far partecipi del proprio lavoro sia il Consiglio di Amministrazione in riunioni congiunte, sia i genitori in riunioni assembleari e riunioni specifiche.
3. Il Collegio degli Insegnanti si riunisce con la periodicità più opportuna al lavoro che svolge, nomina a rotazione un segretario che redige il verbale della riunione.

TITOLO V - VITA ASSOCIATIVA

Art. 23 - Principi

1. I principi generali ai quali s'ispira e si uniforma la vita dell'Associazione sono:
 - a) l'assenza del fine di lucro anche indiretto;
 - b) l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci;
 - c) il loro diritto alle garanzie democratiche;
 - d) l'elettività delle cariche associative, il prevalente ricorso al lavoro volontario, libero e gratuito degli aderenti;
 - e) l'adozione di strumenti democratici di governo;
 - f) la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

Art. 24 – dei volontari e delle persone retribuite

1. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, ricorre in maniera prevalente al lavoro volontario, libero e gratuito dei soci.
2. L'Associazione può, in ogni caso assumere lavoratori o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, in tutti i casi in cui necessiti di specifiche professionalità come nel caso dei docenti.
3. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
4. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
5. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
8. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
9. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti disposti dal codice del Terzo Settore (50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati).

Art. 25 –

1. La convocazione degli organismi deve avvenire in conformità a modi e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti.
2. Le delibere degli organismi, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, o comunque resi accessibili, e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 26 – libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni del soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI, ESTINZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 27 - estinzione dell'associazione

1. L'Assemblea straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore aventi scopo analogo, affine o connesso a quello dell'associazione o ad altre iniziative antroposofiche o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.
3. È escluso il rimborso ai Soci.

Art. 28 – modifica dello statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto devono essere preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione ed in seguito sottoposte all'Assemblea straordinaria ed approvate con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei presenti

Art. 29 – norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Statuto approvato all'unanimità dall'Assemblea Straordinaria svolta in data 17/06/2024 in Colle Val d'Elsa presso la sede sociale.

Il Presidente
Paolo Gigliotti

Paolo Gigliotti

Firmato digitalmente
da: paolo gigliotti
Data: 28/06/2024
23:16:11